



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 23 aprile 2013

Prot. n. 105/13

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
Dott. Giorgio NAPOLITANO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Sen. Prof. Mario MONTI

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZIE  
Prof. Vittorio Umberto GRILLI

AL MINISTRO DELL'INTERNO  
Dott.ssa Annamaria CANCELLIERI

AL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E LA SEMPLIFICAZIONE  
Pres. Filippo PATRONI GRIFFI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dott. Antonio CATRICALA'

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO  
Dott. Giovanni FERRARA

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Cons. Antonio NADDEO

AL CAPO DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI  
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dott. Claudio ZUCHELLI

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE  
PUBBLICA - CAPO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Cons. Eugenio GALLOZZI

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.  
Dott. Ing. Alfio PINI

AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Cons. Giuseppe CHINE'

AL CAPO UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI  
PARLAMENTARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dott. Bruno FRATTASI

AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO PER LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE  
Cons. Germana PANZIRONI

AL CAPO UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Dott. Giuseppe PRIOLO

AL CAPO UFFICIO PER LA GARANZIA DEI DIRITTI  
SINDACALI PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL  
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Dott.ssa Rosanna RABUANO

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
Prof. Franco GALLI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO  
Avv. Giorgio GIOVANNINI

Oggetto: **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti – divieto di partecipazione di questa O.S. rappresentativa alla contrattazione – anticostituzionalità - replica e controdeduzioni a parere ostativo del Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. DFP 0011882 dell'8.3.2013).**

Ci giunge notizia che il governo sta predisponendo uno *"Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del **blocco della contrattazione** e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"*, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, in attuazione del comma 1, lettere b) e c), e del comma 2, dell' art. 16 del D.L. n. decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Non siamo a conoscenza del testo del provvedimento, ma, visto il tenore del titolo *"...**blocco della contrattazione** ..."* e le notizie della stampa, tale D.P.R. sembrerebbe riferirsi (oltre alle altre misure), ad un ulteriore **blocco dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici (compresi i procedimenti negoziali dei VVF) sino al 31 dicembre 2014.**

Ora, in disparte le misure per il contenimento della spesa pubblica mediante ulteriore congelamento delle retribuzioni che, in qualità di rappresentanti dei vigili del fuoco, non condividiamo, stante anche la particolare situazione di penalizzazione rispetto ai trattamenti retributivi e pensionistici degli altri corpi dello stato, nello specifico del paventato ulteriore blocco dei contratti di lavoro esprimiamo vibrata protesta per la conseguente grave ed anticostituzionale lesione dei diritti sindacali di questo sindacato dei vigili del fuoco il quale, nonostante abbia tutti i requisiti di legge sulla rappresentatività, per effetto di queste misure, dal 2010 si vede ingiustamente lasciato fuori della porta delle prerogative sindacali e di rappresentanza, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dai livelli territoriali di contrattazione integrativa, in quanto "non firmatario di contratto di lavoro" non per scelta ma per colpa dello stato, ovvero una paradossale situazione non causata dalla nostra volontà ma dal blocco del rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici, mentre, altrettanto paradossalmente, vengono regolarmente convocate organizzazioni sindacali sebbene da anni non più rappresentative, per il solo fatto di aver firmato l'ultimo dei contratti di lavoro dei vigili del fuoco, risalente al 2008 (DPR 07/05/2008). Ci si riferisce ad esempio al sindacato USSPI (federazione sindacale nazionale USSPI dirigenti) del comparto vigili del fuoco (dirigenti e direttivi) che viene regolarmente convocato a tutti i livelli di contrattazione integrativa non essendo da anni nemmeno più rappresentativo, ed al fatto che il CONAPO viene lasciato fuori della porta essendo invece (di gran lunga) maggiormente rappresentativo, peraltro con un numero di iscritti superiore del 25000 % rispetto all' USSPI (si avete letto bene più venticinquemila percento) , una situazione paradossale ed incostituzionale che si chiede di non prorogare oltre con il blocco totale dei contratti di lavoro tenendo presente che si pretenderebbe di escludere il CONAPO anche dal semplice diritto di "informazione".

Anche il sindacato DIRSTAT VVF (dirigenti e direttivi) riceve le medesime penalizzazioni dei diritti sindacali del sindacato scrivente.

Tanto sopra premesso, e facendo anche riferimento al **parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. DFP 0011882 dell'8.3.2013 che si allega alla presente)**, lo scrivente Sindacato intende di seguito articolare una doverosa replica al parere in oggetto, reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito di preciso quesito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, parere che si basa su argomentazioni, a nostro parere, del tutto destituite di fondamento e che riteniamo debbano essere prese in considerazione dalle SS.LL in indirizzo, prima dell'emanazione definitiva dello schema di DPR in oggetto relativo al blocco dei contratti :

**ILLEGITTIMITA' DEL BLOCCO TOTALE DEL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO DEI PUBBLICI  
DIPENDENTI LA NORMATIVA VIGENTE DISPONE SOLO IL BLOCCO DELLA PARTE ECONOMICA**

1.- Anzitutto, bisogna recisamente contestare l'affermazione del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui *«non è possibile addivenire a soluzioni diverse, a causa del blocco dei rinnovi contrattuali, previsto dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica»*.

In verità, allo stato, nel quadro normativo nazionale non vi è alcuna disposizione imperativa di legge che impedisca l'apertura di una nuova stagione contrattuale.

A tal proposito, si deve rimarcare che l'**art. 9, comma 17**, del d.l. n. 78 del 31.5.2010, convertito con l. 30.7.2010, n. 122 (norma richiamata nel quesito del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 22.2.2013, e che bloccava la contrattazione per il triennio 2010-2012), **ha esaurito i suoi effetti il 31.12.2012**.

Non solo.

In sede di approvazione della "legge di stabilità 2013" è svanita dal testo approvato dal Parlamento la norma che bloccava i contratti collettivi per i pubblici dipendenti anche per il biennio 2013-2014 (che invece era presente nel disegno di legge di stabilità, licenziato dal Governo a ottobre 2012).

Ne si dica che l'obbligo di bloccare i contratti di lavoro deriva dall' 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tanto è vero che alla lettera b) dispone solamente *“la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime”* e **non anche, la proroga del blocco dei contratti di lavoro;**

In sostanza, è dal 1° gennaio scorso che è possibile avviare il procedimento negoziale ai sensi del d.lgs. n. 217/05, **anche soltanto sulla parte normativa e senza comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Le procedure di contrattazione nel comparto vigili del fuoco sono disciplinate dagli artt. 34, 35 e 37 del d.lgs. n. 217/05: queste norme, oltre a regolare l'iter ordinario (art. 37, comma 1), prevedono anche (o in alternativa) che *«nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze»* (così, l'art. 34, comma 3, d.lgs. n. 217/05).

Tutto ciò premesso, pertanto, non si vedono affatto ostacoli affinché – come auspicato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Prefetto Francesco Paolo Tronca (nella nota prot. 851/S158/R09 del 22.2.2013) – possano attivarsi, *«in considerazione del protrarsi della vacanza contrattuale, utili iniziative al fine di contemperare il rispetto delle procedure attualmente previste dai contratti vigenti [...] con le prerogative poste a tutela, anche in ossequio del dettato costituzionale, della libertà sindacale»*.

2.- Il Sindacato scrivente deve, comunque, continuare a contestare l'affermazione del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui «*la normativa vigente [...] non consente alle predette Organizzazioni sindacali di partecipare alla contrattazione integrativa*».

In verità, il CONAPO, in quanto organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale (anche per il triennio 2013-2015), ha comunque diritto a partecipare alla contrattazione (a tutti i livelli), indipendentemente dalla circostanza di essere o meno una O.S. non firmataria del contratto.

**2.1.-** Sul punto, la giurisprudenza ha affermato il principio che, in fase di contrattazione decentrata, non deve esserci necessaria coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ed organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione medesima.

Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione è individuato nell'essere l'Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, secondo i criteri fissati dall'art. 39 della Costituzione e dal d.lgs n. 165/2001, per cui il CONAPO, sindacato maggiormente rappresentativo nel comparto VV.F., risulta essere dotato della qualità per essere ammesso alla contrattazione indipendentemente dalla materia oggetto della medesima.

Sul punto, il Giudice del Lavoro ha affermato che «la mancata sottoscrizione del CCNL di comparto da parte di un sindacato non costituisce motivo sufficiente di esclusione del sindacato medesimo dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata, poiché, a norma del d.lg.vo n. 29/93, esiste una autonoma attività di contrattazione a livello decentrato, in riferimento alla quale la legittimazione spetta alle organizzazioni maggiormente rappresentative nello specifico ambito territoriale al quale si riferisce il contratto» (Tribunale di Castrovillari, sez. Lavoro, 8.5.2003, n. 310: doc. 36).

È necessario rilevare che la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 29.11.2005, pronunciandosi sull'appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'appello e confermato la sentenza appellata.

Ancora, il Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, ha condiviso «l'orientamento in base al quale "non deve esserci necessaria coincidenza tra le oo.ss. [firmatarie] del c.c.n.l. ed organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa. Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nell'essere l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa secondo i criteri fissati dal d.lgs. n. 165 del 2001" (cfr. App. Catanzaro, 29/11/2005; Trib. Bari, 07/01/2007; Trib. Trani, 01/10/2004). Ciò in quanto anche la sigla sindacale non firmataria del c.c.n.l., ma che possieda il requisito della rappresentatività, dato questo incontestato, non può essere esclusa dallo svolgimento concreto dell'attività sindacale sul territorio e, quindi, dall'informazione su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione e dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata» (Trib. Benevento, Sez. Lavoro, 14.10.2008).

Si pensi poi al caso qui prospettato ove la mancata sottoscrizione del CCNL da parte di questo sindacato CONAPO non è imputabile alla volontà del sindacato ma alla negazione della possibilità di firmare parte dello stato ....

2.2.- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (secondo cui il CONAPO non potrebbe partecipare alla contrattazione integrativa e decentrata poiché non firmataria del contratto) conduce, quindi, a conclusioni assurde, ingiuste, illogiche e contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Aderendo alla errata tesi dell'Amministrazione della Funzione Pubblica (denegata ipotesi), il presunto congelamento della contrattazione determinerebbe, anche per il futuro, che il CONAPO – pur essendo un Sindacato maggiormente rappresentativo sia a livello nazionale, sia a livello locale in svariate province d'Italia – non potrebbe, anche per i prossimi anni, partecipare alla

contrattazione, alla quale, diversamente, potrebbero partecipare OO.SS. che hanno, a livello locale, un solo iscritto , oppure OO.SS. (come sopra detto) che hanno perso (da quasi 4 anni) il requisito della maggiore rappresentatività e con un numero di iscritti in campo nazionale che si contano con le 2 mani: a allora di che tipo di contrattazione si parla se la maggior parte dei lavoratori non possono essere rappresentati in quella sede ?

È evidente l'assurdità della tesi dell'Amministrazione che illegittimamente impedisce a quasi 3.000 Vigili del fuoco aderenti al sindacato CONAPO, di essere rappresentati ai tavoli di contrattazione e che condiziona l'effettività dell'azione sindacale al dato empirico di una firma apposta, peraltro nel lontano 2008, a un datato CCNL.

In generale, occorre osservare che l'attività sindacale è espressione di una libertà garantita dall'art. 39 della Costituzione e, quindi, l'esigenza di assicurare concretamente il principio di libertà sindacale esclude la liceità da parte dell'Amministrazione di vincolare un sindacato alla firma del CCNL, pena l'esclusione dalle relazioni sindacali.

La firma o meno del CCNL non può comportare l'esclusione del CONAPO dalla partecipazione alla contrattazione integrativa e dall'esplicazione delle libertà sindacali.

Come s'è visto, la questione in esame è già passata al vaglio di diversi giudici di legittimità e di merito (cfr. le sentenze Tribunale di Castrovillari, Corte d'Appello di Catanzaro, Tribunale di Benevento sopra citate).

Anche il Tribunale di Lecce, con sentenza del 9.8.1999, aveva già chiarito che «sebbene il datore di lavoro non abbia l'obbligo di trattare con tutti i sindacati, è contrario all'obbligo di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali e, dunque, è illegittimo, il rifiuto apodittico ed immotivato del datore di lavoro a trattare con il sindacato rappresentativo dei lavoratori da lui dipendenti».

Peraltro, è necessario rilevare che l'art. 1418 del codice civile rende nulle tutte le clausole contrattuali che si pongono in contrasto con norme imperative di legge: in proposito, è del tutto palese il contrasto degli artt. 32, 33, 34 e 35 del CCNL dei vigili del fuoco (DPR 07/05/2008), con le disposizioni di cui agli artt. 6, 9 e 43, d.lgs. n. 165/01.

Peraltro, proprio l'art. 43, d.lgs. n. 165/01 sancisce il principio generale secondo cui alla contrattazione collettiva nazionale (indipendentemente dai livelli di negoziazione) possono partecipare esclusivamente le **OO.SS. rappresentative**, pur riservando poi ai Contratti collettivi la disciplina di dettaglio della procedura negoziale di secondo grado.

Né può ritenersi logico (oltre che legittimo) limitare soltanto alle OO.SS. che hanno firmato l'accordo quadriennale il diritto a stipulare contratti integrativi e/o decentrati.

In verità, si deve rimarcare che ogni livello di negoziazione e ogni contratto (sia quadriennale, sia biennale) è **autonomo** rispetto a quello precedente.

Di conseguenza, in virtù del **principio di autonomia contrattuale**, legittimati a sedere ai tavoli di contrattazione (anche a livello locale) sono esclusivamente le OO.SS. rappresentative in quel determinato momento storico, a nulla rilevando la circostanza secondo cui 2, 4 o 6 anni prima le OO.SS. firmatarie erano altre.

Impedire al CONAPO (che, con riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, oggi è il quarto sindacato in Italia e che, alla rilevazione in corso, potrebbe essere il terzo) di partecipare alla contrattazione integrativa, alla concertazione e alla consultazione vuol dire innanzitutto violare l'art. 3 della Costituzione Italiana, perché in tal caso vi sarebbe una palese disparità di trattamento con le altre sigle rappresentative.

Ancora, impedire al CONAPO di partecipare alla contrattazione (a tutti i livelli) vuol dire ancora violare l'art. 39 della Costituzione che conferisce a tutte le OO.SS. rappresentative il diritto di stipulare contratti collettivi di lavoro.

Tra l'altro, la disparità di trattamento è ancora più evidente laddove si guarda alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), ove il D.Lgs. 12.5.1995 n. 195 – in materia di legittimazione alla contrattazione collettiva di secondo livello – non pone norme restrittive.

In definitiva, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, il requisito obbligatorio per la partecipazione a qualunque livello di contrattazione (e, quindi, anche a quella integrativa/decentrata) è esclusivamente la rappresentatività dell'organizzazione sindacale, indipendentemente da chi ha sottoscritto i contratti precedenti.

Del resto, può accadere che le OO.SS. firmatarie possano perdere, per un qualunque motivo, la propria rappresentatività dopo la stipula del CCNL: a quel punto che si fa? Si invitano ugualmente a partecipare e sedersi al tavolo di contrattazione? Non si stipulano i contratti integrativi? Paradossalmente nel Dipartimento dei Vigili del fuoco sono stati invitati regolarmente a partecipare alla contrattazione (con meno di 15 iscritti in campo nazionale), sbattendo la porta in faccia ai quasi 3000 iscritti del CONAPO.

Interrogativi, questi, che – ad una attenta lettura dell'art. 39 della Costituzione – sono di pronta soluzione, visto che ogni Sindacato rappresentativo – così come hanno stabilito i nostri Padri Costituenti – può partecipare alla contrattazione, indipendentemente dal livello di negoziazione: ciò, si ribadisce, in virtù del principio di autonomia contrattuale per il quale ogni contratto è autonomo rispetto al precedente.

Né appaia superfluo aggiungere che **NON** esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che (riferita agli ex contratti quadriennali del pubblico impiego) impedisce espressamente alle OO.SS. che hanno conseguito la rappresentatività dopo la firma del precedente Accordo quadriennale (alla cui stipula non hanno potuto prendere parte), di partecipare alle trattative negoziali per il successivo biennio.

2.3.- Pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali, se intese nel senso della limitazione della partecipazione alla contrattazione decentrata delle sole OO.SS. firmatarie del CCNL, sarebbero chiaramente incostituzionali, poiché escluderebbero il Sindacato che pur avendo acquisito la rappresentatività a livello nazionale ed essendo di fatto maggiormente rappresentativo a livello locale subisce effetti pregiudizievoli dal congelamento della contrattazione nazionale e dall'impossibilità di sottoscrivere un nuovo CCNL.

Invero, la mancata previsione di partecipazione alla contrattazione decentrata limita la libertà sindacale e sortisce effetti pregiudizievoli nei confronti del buon andamento dell'azione amministrativa, risolvendosi ciò nella preclusione della possibilità di manifestazione di diritti e interessi, alla cui tutela può corrispondere, in riferimento alla fattispecie concreta, il modo ottimale di esercizio dell'operato dell'Amministrazione.

Pertanto, i principi sulla partecipazione alla contrattazione decentrata delle OO.SS. maggiormente rappresentative, anche se non firmatarie del CCNL, devono considerarsi direttamente tutelate dagli artt. 3 e 39 Cost.: di qui l'incostituzionalità delle norme che impediscono la possibilità per un Sindacato come il CONAPO di partecipare a quella contrattazione e che privano i lavoratori di diritti costituzionalmente garantiti come, appunto, quelli attinenti all'esercizio della libertà sindacale.

2.3.1.- Tra l'altro, a questo proposito, non si può non evidenziare l'evidente contrasto tra l'art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/01 con i gli anzidetti art. 3 e 39 della Costituzione, soprattutto nella parte in cui stabilisce che *«la contrattazione collettiva integrativa [...] si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono»*, senza prevedere l'obbligo per costoro di ammettere alla contrattazione di secondo livello tutte le OO.SS. rappresentative e, comunque, quelle che presentano i requisiti di cui all'art. 39, comma 4, Cost., secondo cui *«i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,*

**stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».**

Allo stesso modo, sono incostituzionali anche quelle norme che, emanate per ragioni di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (quindi, nulla a che vedere con la tutela sindacale e le prerogative ex l. n. 300/70), determinano il **“blocco della contrattazione collettiva”** e che dunque di fatto “frustrano” ingiustamente l’aspirazione di quelle OO.SS. che (divenute, come la scrivente, rappresentative dopo la sottoscrizione del precedente Contratto) hanno diritto a sedersi a qualunque tavolo di contrattazione ovvero di concertazione.

\*\*\*\*\*


**In conclusione il CONAPO Sindacato Autonomo chiede:**

- 1) Di procedere ad avviare i procedimenti negoziali almeno per la sola parte normativa, stante il fatto che nessuna legge vigente ne impone il blocco, e visto anche che il blocco degli scorsi anni ha determinato necessità di auspiccate modifiche della parte normativa contrattuale al fine di migliorare l’efficienza ed efficacia dei servizi.
- 2) In subordine, qualora, **contra legem** , il D.P.R. in oggetto disponesse anche per l’ulteriore blocco dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici, si tenga in considerazione di voler adeguatamente disporre per garantire l’esercizio dei diritti sindacali a quelle organizzazioni sindacali (come la scrivente) che hanno avuto la sfortuna di diventare rappresentative in questo grave momento di crisi, ma che non possono essere danneggiate da provvedimenti che avevano il solo scopo di contenere la spesa pubblica.

Nell’auspicio che la presente possa contribuire a fare chiarezza sul quadro normativo vigente e che le Autorità in indirizzo vogliano accogliere le richieste di democrazia e di costituzionalità contenute nella presente, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Non costringeteci per cortesia alle proteste di piazza o a dover impugnare il D.P.R. in oggetto innanzi alle lungaggini della Giustizia Amministrativa e Costituzionale, per una cosa che può essere risolta con la dovuta attenzione Istituzionale.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi



Si allega:

- 1) Quesito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 851/S158/R09 del 22.02.2013.
- 2) Diniego del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 0011882 del 08.03.2013.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. N.ro 851  
S 158/R09

Roma, 22 FEB. 2013

**SPEDITO**

22 FEB. 2013

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
*Ufficio per le Relazioni Sindacali delle  
Pubbliche Amministrazioni*  
Servizio per la rappresentatività sindacale  
e per gli scioperi  
Corso Vittorio Emanuele II, 116

00186 - R O M A

**OGGETTO:** Ulteriore quesito su forme di partecipazione sindacale delle Organizzazioni sindacali rappresentative.

Si fa seguito alla nota n. 512/S 158/R09 del 27 gennaio 2012 con la quale questo Dipartimento ha segnalato la difficoltà di intrattenere corrette relazioni con le Organizzazioni sindacali CO.NA.PO. e DIRSTAT del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, benché divenute rappresentative per la definizione degli Accordi sindacali per il triennio contrattuale 2010-2012, non hanno a tutt'oggi avuto la possibilità di esercitare le prerogative tipiche della rappresentatività.

La vacanza contrattuale, determinatasi come noto a seguito dell'emanazione del Decreto legge 78/2010, art. 9, convertito nella Legge 122/2010 - che, di fatto, ha introdotto il blocco dei rinnovi contrattuali -, ha impedito a tali Organizzazioni di partecipare a tutti i livelli di confronto sindacale contrattualmente previsti (informazione, consultazione, concertazione e contrattazione), sia in sede di Amministrazione centrale che locale, poiché riservati alle sole OO.SS. firmatarie dei citati Accordi.

Peraltro, i dati parziali della rilevazione della rappresentatività in corso, evidenziano il mantenimento di tale prerogativa da parte delle citate OO.SS. anche per il prossimo





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

triennio contrattuale 2013-2015, ragione per cui le stesse lamentano, con sempre maggiore insistenza, un presunto trattamento discriminatorio posto in essere dall'Amministrazione.

Per i motivi suesposti si chiede di conoscere se Codesto Ufficio ritiene di poter attivare, in considerazione del protrarsi della vacanza contrattuale, utili iniziative al fine di contemperare il rispetto delle procedure attualmente previste dai contratti vigenti – e riservate, per la maggior parte, alle OO.SS. firmatarie del medesimo – con le prerogative poste a tutela, anche in ossequio del dettato costituzionale, della libertà sindacale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

*[Handwritten signature]*  
TUDCA



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"  
"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

**TRASMISSIONE VIA FAX**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0011882 P-

del 08/03/2013



7663283

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  
E della difesa civile  
Ufficio I di Gabinetto del Capo Dipartimento  
Piazzale de Viminale, 1  
00100 Roma  
Fax 0646549521

Oggetto: Ulteriore quesito su forme di partecipazione sindacale delle Organizzazioni sindacali rappresentative.

In riferimento alla nota del 22 febbraio 2012, prot. 851, si fa presente che, nonostante le esigenze manifestate dalle Organizzazioni sindacali CONAPO e DIRSTAT siano meritevoli di considerazione, si conferma quanto già espresso nella nota di questo Dipartimento del 17 febbraio 2012, prot. 6864 P-4.17.1.12.

La normativa vigente, infatti, non consente alle predette Organizzazioni sindacali di partecipare alla contrattazione integrativa; inoltre, non e' possibile addiventare a soluzioni diverse, a causa del blocco dei rinnovi contrattuali, previsto dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Gallozzi